Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

3 febbraio 2020

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari è, in sede europea, un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e rappresenta in particolare per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro è il Paese che vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione. La disciplina sull'etichettatura dei prodotti e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce anch'essa un aspetto della tutela della qualità del prodotto. L'Italia ha quindi implementato la legislazione europea, con norme interne finalizzate alla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, come quelle che prevedono l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta per taluni prodotti agricoli.

L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'origine dei prodotti: il Reg. UE 1169/2011 e la legge n. 4 del 2011

In merito all'**indicazione in etichetta dell'origine del prodotto**, l'impostazione ancora prevalente in sede europea tende a ritenere - in generale - incompatibile con il mercato unico la presunzione che vi sia una particolare qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di un prodotto alimentare, perché discriminatorio nei confronti degli altri Stati membri.

In sostanza, si ritiene che se due prodotti provenienti da Paesi europei diversi non presentano alcuna differenza sul piano merceologico, chimico, organolettico, non vi è alcuna necessità di indicarne l'origine in quanto questa non sarebbe una informazione necessaria. Fanno eccezione solo i prodotti a denominazione di origine protetta (Dop) e a indicazioni di provenienza protette (Igp), per le quali l'indicazione della provenienza costituisce uno degli elementi qualificanti del disciplinare di produzione e dunque della particolare qualità del prodotto stesso.

Per gli altri prodotti, vige il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria solo se la relativa omissione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

Tale **principio** è **stato confermato** da ultimo **dal** <u>Regolamento n. 1169/2011 (UE)</u>, il quale si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla precedente <u>direttiva 2000/13/UE)</u>.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli alimenti non preimballati, gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Per alcune tipologie di carni, quelle fresche, refrigerate o congelate di animali della specie **suina, ovina, caprina e di volatili** è stato, invece, introdotto dallo stesso regolamento 1169 l'obbligo dell'indicazione del luogo di origine, indipendenetemente dalla possibilità o meno che la mancata indicazione possa indurre in errore il consumatore. Tale indicazione è stata resa operativa attraverso l'approvazione del <u>regolamento di esecuzione (UE) n.1337/2013</u> della Commissione.

Per le **carni bovine** l'obbligo di indicazione di origine (paese di nascita, ingrasso e macello) è già esistente sulla base della normativa europea sopravvenuta ai fenomeni di encefalopatia spongiforme bovina (la cosiddetta "mucca pazza").

Mentre, per i seguenti alimenti:

- a) tipi di carni diverse dalle bovine e dalle suine, ovine, caprine e di volatili (dunque, equine, di coniglio, di renna e di cervo, di selvaggina e di allevamento, nonché di volatili diversi da pollo, tacchino, anatra, oca e faraona);
- b) latte:
- c) latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
- d) alimenti non trasformati;
- e) prodotti a base di un unico ingrediente;
- f) ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

E' previsto che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per alcuni alimenti.

Appare, poi, opportuno ricordare che per taluni **alimenti**, oltre alle tipologie di carne indicate, è già obbligatoria in via generale l'indicazione dell'origine, in forza di norme europee diverse e specifiche rispetto a quelle del <u>Regolamento 1169/2011</u>.

Si tratta, in particolare, di:

- miele (<u>Direttiva 2001/110/UE</u>, modificata dalla <u>Direttiva 2014/63/UE</u>, e si veda ora il criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento di quest'ultima direttiva contenuto nell'articolo 17 della <u>legge n. 114/2015</u>, secondo il quale è necessario prevedere norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.
- ortofrutticoli freschi (Regolamento n. 1308/2013 (UE), art. 76);
- prodotti della pesca non trasformati (pescato/allevato, Regolamento n. 1379/2013 (UE), art. 35);
- olio di oliva vergine ed extra vergine (art. 4, Regolamento n. 29/2012 (UE) e legge n. 9/2013);
- vino (Regolamento n. 1308/2013 (UE));
- uova (Regolamento n. 589/2008 (CE));
- pollame importato (Regolamento n. 543/2008 (CE));
- bevande spiritose (Regolamento n. 110/2008 (CE)).

Si segnala che, in seguito, è stato emanato il <u>regolamento di esecuzione (UE) 2018/775</u> della Commissione, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del suddetto <u>regolamento (UE) n. 1169/2011</u> relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda **le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario** di un alimento (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 maggio 2018).

Tale <u>regolamento</u> (che non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma della regolamentazione dell'Unione europea e ai marchi di impresa registrati) prevede, in particolare (art. 2), che debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza di un **ingrediente primario**, quando non sia lo stesso di quello indicato per l'alimento per il quale risulta obbligatoria l'indicazione di origine in relazione alla possibilità di inganno del consumatore.

Il provvedimento specifica i riferimenti utilizzabili in relazione alle **zone geografiche**. Essi fanno riferimento:

- al territorio dell'Unione europea, con le diciture «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
- ad una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato:
- ad una **zona di pesca FAO**, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;
- a uno o più Stati membri o paesi terzi;
- a una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- al paese d'origine o al luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione

applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

In alternativa, si può fare riferimento al fatto che l'ingrediente primario non proviene dal paese d'origine o dal luogo di provenienza dell'alimento.

Il predetto regolamento di esecuzione indica, inoltre, come debba essere la **presentazione di tali informazioni** (art. 3).

Esso, pur entrando in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (avvenuta il 29 maggio 2018), si applica, come anticipato, a decorrere dal 1° aprile 2020. Si precisa, infine, che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione dello stesso possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte (art. 4).

Il **legislatore nazionale**, anche attraverso una continua attività di sensibilizzazione svolta in tal senso dalle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, ha tradizionalmente attribuito grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consentisse di indicare per tutti i prodotti agroalimentari obbligatoriamente **l'origine nazionale della produzione agroalimentare**, ai fini della tutela della qualità e della relativa autenticità del prodotto stesso.

La produzione nazionale alimentare è considerata una delle eccellenze, e, pertanto, il suo legame territoriale è stato ritenuto costantemente elemento di pregio – quindi degno di segnalazione al consumatore - anche per le produzioni non "a denominazione protetta".

La <u>legge n. 4/2011</u> in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, adottata nella XVI legislatura, con il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori, ha disposto l'**obbligo** (artt. 4 e 5), per i *prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati*, di riportare nell'**etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.**

Secondo la legge, per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Sono previste sanzioni per chi non si adegua agli obblighi previsti dalla legge (articolo 4, comma 10, che dispone una sanzione amministrativa pecuniaria fra 1.600 euro e 9.500 euro per i prodotti non etichettati correttamente).

Le modalità applicative della <u>legge n. 4/2011</u> sono state demandate a **decreti interministeriali** chiamati a definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari vengono assoggettati all'etichettatura d'origine (art. 4, comma 3).

Nel corso della XVII Legislatura sono stati quindi emanati:

- il <u>decreto 9 dicembre 2016</u> recante l'indicazione in etichetta dell'origine del **latte** e dei prodotti lattiero-caseari;
 - il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine del riso;
- il <u>decreto 26 luglio 2017 p</u>er l'indicazione dell'origine del **grano duro** e per le paste di semola di grano duro;
 - il <u>decreto 16 novembre 2017</u> per l'indicazione di origine del **pomodoro**.

Nel medesimo ambito di applicazione è, poi, intervenuto il <u>regolamento di esecuzione (UE) 2018/775</u> e, quindi, <u>il decreto ministeriale 7 maggio 2018</u> (quest'ultimo ha avuto come effetto quello di legare la cessazione dell'efficacia dei suddetti decreti alla data di inizio di applicazione del predetto regolamento (UE) 2018/775, prevista per il 1° aprile 2020).

L'art. 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, cosiddetto semplificazioni (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019), ha poi apportato talune modifiche all'articolo 4 della suddetta legge n. 4 del 2011, abrogando i commi 1, 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con disposizioni di risulta, i commi 6, 11 e 12. Tale articolo ha poi previsto che la disposizione in esame - e quindi le modifiche alla legge n. 4 del 2011 - entrino in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione europea della nuova normativa che si intende adottare in materia di informazioni sugli alimenti, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169 del 2011, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale notifica è avvenuta in data 7 marzo 2019, come comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2019.

I commi 1-4-bis, 6, 10 e 12 della legge n. 4 del 2011 prevedono, rispettivamente, che:

- è obbligatorio riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non,
 l'indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea,
 l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1);
- per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2);
- con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale (comma 3);
- con i decreti previsti dal comma 3 sono, inoltre, definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione (comma 4);
- il dicastero agricolo svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Esso, inoltre, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea (comma 4-bis);
- le regioni sono chiamate a disporre i controlli sull'applicazione delle disposizioni richiamate, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali (comma 6);
- salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità delle precedenti disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro (comma 10);
- -- a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 è abrogato l'art. 1-bis del decreto-legge n. 157 del 2004 (comma 11);
- gli obblighi stabiliti hanno effetto decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti. I prodotti etichettati anteriormente alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni e privi delle indicazioni obbligatorie possono essere venduti entro i successivi 180 giorni (comma 12).

Nello specifico, l'art. 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, al comma 1:

- a) abroga i commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata legge n. 4 del 2011;
- **b)** sostituisce il comma 3 del medesimo articolo 4 con tre commi (3, 3-bis e 3-ter) che, così, dispongono:
- con **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, **sono definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria**. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (**comma 3**);

Il testo richiama le finalità indicate alle lettere b), c) e d), paragrafo 1, dell'articolo 39 del <u>regolamento (UE)</u>
<u>n. 1169/2011</u>. Tale disposizione prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- a) protezione della salute pubblica;
- b) protezione dei consumatori;
- c) prevenzione delle frodi;
- d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

- con il medesimo decreto sono individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto (comma 3-bis).

In base a quanto prevede il paragrafo 2 dell'art. 39 del regolamento 1169/2011, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazione.

- l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del regolamento (UE) n.775/2018. Una indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell'articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione (comma 3-ter).

L'art. 26, par. 2, lettera a) <u>del regolamento (UE) 1169/2011</u> prevede che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in **errore** il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza.

Il paragrafo 3 prevede, poi, che quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

- a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

Il <u>regolamento di esecuzione (UE) 2018/775</u> della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche. Il paragrafo 2 prevede che il regolamento non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

- a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
- «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
 - uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
 - b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
- «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
 - Il Regolamento si applica a decorrere dal 2020.

Da quella data sono destinati a perdere di efficacia i seguenti regolamenti nazionali:

- il decreto con il quale si è resa obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte, anche quando utilizzato nei prodotti lattiero-caseari (DM 9 dicembre 2016);
- i decreti relativi all'indicazione dell'origine del grano duro per paste di semola di grano duro e del riso (entrambi DM 26 luglio 2017, pubblicati, rispettivamente, nella GU n. 190 e 191 del 16 agosto 2017);
- il decreto sull'origine in etichetta del **pomodoro** (DM 16 novembre 2017, pubblicato nella GU n.47 del 26 febbraio 2018).

L'articolo 7 del regolamento 1169/2011, richiamato dalla norma prevede che le informazioni non devono indurre inducono in errore, in particolare:

- per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione,
 - attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
- suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

- c) abroga i commi 4 e 4-bis della stessa legge n. 4 del 2011;
- **d**) apporta correzioni ai commi 6, 11 e 12 di carattere tecnico, conseguenti all'aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità, come nel testo finora vigente;
- e) sostituisce il comma 10, prevedendo che per le violazioni relative all'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 ha recato la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»".

Infine, il **medesimo art. 3**-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, al **comma 2**, prevede che la disposizione in esame **entri in vigore tre mesi dopo** la data di notifica alla Commissione europea della nuova normativa che si intende adottare in materia di informazioni sugli alimenti, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del citato <u>regolamento (UE) n. 1169 del 2011</u>, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da ultimo, è stato presentato alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di **decreto ministeriale** (<u>Atto del Governo 159</u>) recante "*Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate", composto di 7 articoli, predisposto in attuazione dell'articolo 4 della <u>legge n. 4 del 2011</u>, come modificato dal suddetto articolo 3-<i>bis* del <u>decreto-legge n. 135 del 2018</u>.

Il decreto interministeriale sull'indicazione dell'origine del latte in etichetta

Il <u>decreto 9 dicembre 2016</u> (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 2017), è composto da **7 articoli ed è** applicabile a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati nell'Allegato 1, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni.

L' **Allegato 1** specifica che per latte si intende sia quello vaccino che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.

Le tipologie di latte indicate sono:

• latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;

- latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
- latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
- siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
- burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
- formaggi, latticini e cagliate;
- · latte sterilizzato a lunga conservazione;
- · latte UHT a lunga conservazione.

Per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari in etichetta si deve far riferimento alle seguenti diciture:

- "Paese di mungitura", intendendosi con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte;
- "Paese di condizionamento", intendendosi con ciò il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il Paese di mungitura e di trasformazione sia lo stesso è possibile utilizzare la dicitura "origine del latte" ivi indicando il nome del Paese.

Nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nei territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, si potranno utilizzare le seguenti diciture:

- per le operazioni di mungitura: latte di Paesi UE
- per le operazioni di trasformazione o condizionamento: latte condizionato o trasformato in Paesi UE

Nel secondo caso:

- per le operazioni di mungitura: latte di Paesi non UE
- per le operazioni di condizionamento o di trasformazione: latte condizionato o trasformato in Paesi non UE.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può avviare apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti. Le diciture sull'origine riportate in etichetta devono figurare in modo visibile, essere facilmente leggibili ed essere indelebili.

Per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro).

Le disposizioni ivi previste non si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. Le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte avranno, quindi, efficacia per i soli produttori nazionali.

Viene, inoltre, previsto che:

- le disposizioni previste nel decreto si applicano in via sperimentale **fino al 31 marzo 2020** (il termine originario era il 31 marzo 2019, modificato dal <u>decreto ministeriale 18 marzo 2019</u>);
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico trasmettono un rapporto sull'applicazione delle disposizioni in esame alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018;
- il decreto è destinato a perdere efficacia nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi in merito all'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario prima del 31 marzo 2019 (al riguardo, si ricorda che, nelle more, è stato adottato il provvedimento previsto - il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione - applicabile a decorrere dal 1° aprile 2020);
- il latte ed i prodotti lattiero caseari che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, ma che sono stati

portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, possono essere commercializzati fino al momento dell'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

I decreti interministeriali sull'indicazione dell'origine del riso e del grano duro per paste di semola di grano duro in etichetta

Sulla falsariga di quanto disposto dal decreto relativo all'indicazione dell'origine del latte, sono stati emanati, nel luglio 2017, due ulteriori decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernenti, rispettivamente, l'indicazione dell'origine in etichetta del riso (decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2017), e l'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro (decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2017).

- 1.Per il **riso** è previsto che sull'etichetta debbano essere indicate le seguenti diciture:
- a) "Paese di coltivazione del riso" inteso come nome del Paese nel quale è stato coltivato il riso;
- b) "Paese di lavorazione" inteso come Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone:
 - c) "paese di confezionamento" inteso come il Paese nel quale è stato confezionato il riso.
 - 2. Sull'etichetta della pasta devono essere indicati:
- a) «Paese di coltivazione del grano» inteso come il nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
 - b) «Paese di molitura»inteso come il nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

Qualora ciascuna di tali operazioni avviene nei territori di più Paesi dell'Unione euroepa o situati al di fuori della stessa Unione, possono essere utilizzate le diciture "UE", "non UE" "Ue e non UE".

Sono poi riprodotte disposizioni di tenore analogo a quanto previsto per il latte in ordine alle sanzioni, alla clausola di mutuo riconoscimento, all'efficacia delle disposizioni, valide fino sino al **31 dicembre 2020**, salvo che intervenga *medio tempore* una regolamentazione in materia da parte della Commissione europea (al riguardo, si ricorda che, nelle more, è stato adottato il provvedimento previsto - il <u>regolamento di esecuzione</u> (UE) 2018/775 della Commissione - applicabile a **decorrere dal 1° aprile 2020**). I decreti entrano, comunque, in vigore **trascorsi 180 giorni** dalla loro pubblicazione (articolo 7).

Il decreto interministeriale sull'indicazione dell'origine del pomodoro

Da ultimo, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2018, il <u>decreto 16 novembre 2017</u> del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sull'**indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro**.

Il provvedimento si applica esclusivamente ai seguenti prodotti preimballati destinati al consumatore finale:

- derivati del pomodoro, descritti dall'art. 24 del cosiddetto collegato agricolo (legge n. 154 del 2016);
- **sughi e salse** preparate a base di pomodoro (ossia salsa "*ketchup*" ed altre salse al pomodoro), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui sopra con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50 per cento dai suddetti derivati.

Utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

- 1. "Paese di coltivazione del pomodoro": nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
- 2. "Paese di trasformazione del pomodoro": nome del Paese in cui è stato trasformato il pomodoro.

Nel caso in cui il Paese coincida per entrambe le suddette operazioni, l'indicazione di origine potrà prevedere la sola dicitura: **Origine del pomodoro: nome del Paese**.

Qualora ciascuna delle operazioni di coltivazione e trasformazione avvenga nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o che siano situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE".

Le **violazioni** degli obblighi comporta l'applicazione delle **sanzioni** previste dall'**art. 18**, comma 2, del <u>decreto legislativo n. 109 del 1992</u> (attualmente sostituito del <u>decreto legislativo n. 231 del 2017</u> che viene descritto nel successivo paragrafo, cui si rimanda).

E' prevista la **clausola di mutuo riconoscimento**, in base alla quale le disposizioni non si applicano ai prodotti di pomodoro legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Le norme **si applicano**, in via sperimentale, **fino al 31 dicembre 2020**. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico sono chiamati a trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2020, un **rapporto** sulla loro applicazione. Nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi in merito all'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario, prima della scadenza del 31 dicembre 2020, il decreto in esame perde efficacia (al riguardo, si ricorda che, nelle more, è stato adottato il provvedimento previsto - il <u>regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione</u> - applicabile a **decorrere dal 1° aprile 2020**). Si prevede, inoltre, che i prodotti che non soddisfano i requisiti di questo decreto interministeriale, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possano essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta. L'**entrata in vigore** del decreto avviene **180 giorni** dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta - come anticipato - il 26 febbraio 2018).

I decreti legislativi n. 145 e 231 del 2017 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 (Indicazione obbligatoria della sede di produzione)

Con l'articolo 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, prevedendo come principi e criteri specifici:

- la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti;
- la revisione della disciplina delle **sanzioni**, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha emanato il <u>decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145</u> (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2017) sull'**indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o**, se diverso, di confezionamento.

Il suddetto decreto introduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento o di confezionamento, obbligo che è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011, che ha abrogato, tra le altre, la direttiva 2000/13/UE. Essa aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli alimenti preimballati. L'indicazione aveva riguardo ai soli prodotti preimballati, confezionati e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.

L'entrata in vigore del <u>regolamento (UE) n.1169/2011</u> ha determinato, quindi, l'inefficacia delle disposizioni richiamate.

In seguito a numerosi atti di sindacato ispettivo volti alla reintroduzione di tale obbligo, è stata inserita nella legge di delegazione europea per il 2015 una delega (art. 5) alla quale è stata data

attuazione con il provvedimento in esame.

Si prevede che I a **località e l'indirizzo dello stabilimento** identificano la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento.

Nel caso in cui l'indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la sede.

L'indirizzo e la località non devono essere indicati nei casi in cui:

- a. la sede dello stabilimento o di confezionamento coincide con la sede già indicata in etichetta che prevede tra le indicazioni obbligatorie il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- b. il prodotto preimballato già riporta il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria;
- c. il marchio contiene la sede dello stabilimento.

Nel caso in cui l'operatore responsabile dell'informazione abbia più stabilimenti, possono essere indicati tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato tramite punzonatura o altro segno.

Le modalità di presentazione dell'obbligo in esame sono quelle indicate nell'articolo 13 del <u>reg. (UE)</u> <u>1169/2011</u> relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in etichettatura.

Sono, quindi, introdotte specifiche sanzioni in caso di:

- a. omessa indicazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio o sull'etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 15.000 euro;
- b. omessa punzonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l'impresa disponga di più stabilimenti. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 15.000 euro;
- c. indicazione della sede di stabilimento o di confezione in modo difforme dalle modalità di presentazione previste dall'art. 13 del reg. n.1169/2011. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di somma da 1.000 a 8.000 euro.

L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1). Il 50% delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al 35%, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole e, per una quota pari al 15%, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri.

L'obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), c.d. clausola di mutuo riconoscimento.

Viene previsto che le nuove disposizioni abbiano effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e che gli alimenti immessi sul mercato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento, etichettati senza l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

La <u>risoluzione 8-00132 Oliverio ed altri,</u> approvata dalla XIII Commissione della Camera il 5 agosto 2017, nella XVII legislatura, aveva impegnato il Governo:

- ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della normativa europea al fine di reintrodurre il vincolo per le aziende produttrici di scrivere sulle etichette lo stabilimento di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei consumatori;
- ad adottare nel rispetto della vigente normativa europea i decreti attuativi, ad oggi non ancora adottati,

della <u>legge n. 4 del 2011</u> col fine di definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine, rendendo obbligatoria l'indicazione del Paese di origine delle materie prime in tutti i prodotti alimentari anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica

• ad intervenire nelle opportune sedi europee affinché le denominazioni DOP e IGP, in particolare dei prodotti di eccellenza italiani, continuino ad essere una priorità della Commissione europea anche nell'ambito del TTIP tra Usa e Unione europea.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di informazione)

Il Governo ha, poi, adottato il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2018), recante la "disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE"

Tale decreto legislativo, composto di 31 articoli, provvede:

- a. a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal <u>regolamento (UE) n. 1169/2011</u> relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- b. ad aggiornare le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 (recante l'attuazione della direttiva 89/395/UEE e della direttiva 89/396/UEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) che viene abrogato dall'art. 30 del provvedimento in esame riproponendole nel presente schema di decreto legislativo ed adequando le relative sanzioni.

Le violazioni delle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE sono configurate illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola "salvo che il fatto costituisca reato" - assicurato, dagli articoli 515 (Frode nell'esercizio del commercio) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale.

L'entità delle sanzioni è fissata in una somma compresa tra 500 e 40.000 euro, conformemente alla norma di delega (art. 32, L. 234/2012) che ha previsto limiti edittali minimi e massimi di 150 e 150.000 euro. Nell'ambito di tale forbice edittale e in ragione della gravità della violazione, sono stati individuati **cinque scaglioni sanzionatori** di importo diverso:

- da 500 a 4.000 euro;
- da 1.000 a 8.000 euro;
- da 2.000 a 16.000 euro;
- o da 3.000 a 24.000 euro;
- da 5.000 a 40.000 euro.

Sono, poi, aggiornate le indicazioni che debbono figurare nel lotto o partita di derrata alimentare (art. 17), in caso di vendita di prodotti ai distributori automatici (art. 18), in caso di vendita di prodotti non preimballati (art. 19) e, infine, in caso di prodotti non destinati al consumatore finale (art. 20). G li articoli 21-24 introducono illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti.

La tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta

La disciplina relativa alle **denominazioni di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari** è contenuta in primo luogo nel <u>regolamento n. 1151/2012 (UE)</u> sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il quale, tra l'altro, ha fatto salve le registrazioni già effettuate ai sensi della precedente

disciplina europea. Per l'attuazione in Italia del predetto regolamento è stato emanato il <u>decreto</u> ministeriale 14 ottobre 2013.

Per le modalità di applicazione del medesimo regolamento è stato, inoltre, emanato il <u>regolamento</u> di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Il <u>regolamento n. 1151/2012</u> (UE) rientra nell'ambito del cd. "**Pacchetto Qualità**", predisposto dalla Commissione europea, alla fine del 2010, allo scopo di definire una politica di qualità dei prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori nella comunicazione del valore aggiunto dei propri prodotti.

La disciplina sulla tutela della qualità dei prodotti prevista dal <u>Regolamento n. 1151/2012</u> non si applica, per esplicita previsione dello stesso provvedimento (articolo 2):

- ai **vini e ai prodotti vitivinicoli**, per i quali trovano specifica applicazione le norme del <u>Regolamento (UE) n. 1308/2013</u> (OCM unica) in particolare agli articoli 39-54 concernenti la tutela della qualità dei predetti prodotti, fatta eccezione per gli aceti di vino;
- alle bevande spiritose, per le quali trova applicazione la disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche contenuta nel <u>Regolamento n. 110/2008 (CE)</u>, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Sul sito della **Commissione europea** è presente un'apposita <u>sezione denominata Door</u> dove sono ricercabili tutti **i prodotti agroalimentari** di denominazione di origine - compresi quelli italiani - riconosciuti e tutelati dall'Unione europea. Per quanto concerne le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche (IG) riferite ai **vini** e alle **bevande spiritose** tutelati a livello europeo, si può far riferimento alla sezione <u>eAmbrosia</u> del medesimo sito *web*.

Anche il **Ministero delle politiche agricole** alimentari, forestali e del turismo ha predisposto un'apposita sezione del suo internet dedicata ai <u>prodotti DOP, IGP e STG</u>.

Si segnala che, con la **legge di bilancio 2018** (articolo 1, comma 499 della <u>legge n. 205 del 2017</u>), sono stati istituiti i **distretti del cibo** (inclusi i biodistretti), ai quali sono state chiamate a partecipare **le imprese agricole, agroalimentari e sociali** al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, la sicurezza alimentare, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e lo spreco alimentare, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale. Per tale finalità, è stata autorizzata la spesa di **5 milioni di euro** per **il 2018** e **10 milioni di euro dall'anno 2019**.

La medesima legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 908) ha prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame - da parte dei competenti uffici ministeriali - dei documenti di spesa relativi ai finanziamenti disposti, e non definiti formalmente alla data del 30 giugno 2017, a favore delle associazioni di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità e assegnati ad organismi associativi di produttori. I predetti finanziamenti sono stati disposti sulla base della gestione commissariale ex Agensud, attualmente cessata, e le cui funzioni sono state trasferite al MIPAAF, in base all'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 51 del 2015 (legge n. 91 del 2015).

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha introdotto una modifica alla disciplina della vendita diretta, in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri, ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per tali finalità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, con la previsione, a tal fine, di un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-

Il sistema di produzione con il metodo biologico

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione legato alla coltivazione di vegetali e all'allevamento di animali che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

Per i prodotti dell'agricoltura biologica e per la relativa etichettatura rileva intanto lo specifico Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007. Esso è stato recentemente abrogato - e sostituito - dal Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018: quest'ultimo regolamento, pur entrando in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il regolamento (CE) 834/2007

Le norme del Regolamento n. 834/2007 (che, come anticipato, si applicano sino a tutto il 2020), interessano:

- a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
- b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.
- Si applica ai:
- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi;
- d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
- e) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette alla disciplina in esame.

La produzione biologica si basa sulle seguenti prescrizioni:

- divieto di uso OGM, salvo una percentuale minima entro lo 0,1% considerata non accidentale;
- · divieto di uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi;
- facoltà per un'azienda agricola di dedicarsi a diversi tipologie di produzione; in tal caso è richiesta, comunque, una separazione per le unità di azienda dedite alla produzione secondo procedimento biologico;

Per la produzione vegetale è richiesto:

- l'utilizzo di tecniche di lavorazione che implementino il contenuto di materia organica del suolo e limitino l'inquinamento dell'ambiente;
- la rotazione pluriennale delle colture;
- la concimazione con concime naturale o con i soli concimi ed ammendanti appositamente autorizzati per la tipo di produzione (è escluso l'uso di concimi minerali azotati);
- l'utilizzo di tecniche naturali di prevenzione per i danni provocati da parassiti e, in caso di grave danno per la coltura, l'utilizzo dei soli fitosanitari autorizzati;
- l'utilizzo di sole sementi e materiali di propagazione vegetale biologici,

Per la **produzione di alghe marine** è prescritto che:

- le zone di crescita siano di levata qualità ecologica e la raccolta non pregiudichi l'habitat naturale;
- la coltivazione deve essere con l'utilizzo di pratiche sostenibili, garantendo che la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche, e non siano utilizzati fertilizzanti eccetto nelle installazioni domestiche e solo se appositamente autorizzati;

Per la **produzione animale** è previsto che:

- gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; in caso di animali immessi dopo esser stati allevati con metodo non biologico, possono essere considerati tali dopo un periodo di conversione; solo al termine del quale possono essere etichettati come biologici;
- le pratiche zootecniche devono essere indirizzate per garantire il benessere animale in termini di densità, condizioni di stabulazione, accesso agli spazi all'aria aperta, riduzione al minimo del sovrapascolo, riduzione dei tempi per il trasporto, separazione con gli altri animali non allevati con metodo biologico;

Riguardo alla riproduzione animale:

- essa avviene con metodi naturali (è ammessa l'inseminazione artificiale);
- non deve essere indotta con ormoni;
- è vietata la clonazione e il trasferimento di embrioni;
- deve essere scelta la razza appropriata;

Riguardo all'**alimentazione**, devono principalmente essere ottenuti mangimi dalla stessa azienda in cui sono tenuti gli animali o da aziende per mangimi biologici o esclusivamente materie prime per mangimi non biologici espressamente autorizzati; non è consentito l'uso di stimolanti e di amminoacidi sintetici;

Riguardo alla *prevenzione delle malattie* e alle *cure veterinari*e, i medicinali veterinari allopatici di sinesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati solo in caso di necessità, è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

Riguardo alle norme di **produzione per animali d'acquacoltura**, l'allevamento è basato principalmente su giovani *stock* provenienti da riproduttori biologici, le pratiche zootecniche sono improntate al rispetto del benessere animale, tenendo separati gli animali allevati con metodo biologico dagli altri, non è ammessa l'ibridazione artificiale, sono ammessi esclusivamente mangimi biologici o quelli espressamente autorizzati

La Commissione europea autorizza l'uso di determinati prodotti, utilizzabili per scopi *fitosanitari*, concimi e ammendanti, materie prime per mangimi non biologiche, additivi per mangimi, prodotti per la pulizia.

Per la produzione di **alimenti trasformati**, la produzione con metodo biologico deve essere separata dalle altre produzioni. Possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non biologici solo se autorizzati ed inclusi in un elenco ristretto e se non sono disponibili alternative e il mancato utilizzo renderebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti.

Per l'etichettatura si prevede la facoltà di utilizzare il logo specifico non solo quando è stato adottato il metodo di produzione biologica ma anche quando tutti gli ingredienti del prodotti sono stati ottenuti conformemente a tale metodo. Per utilizzare la dizione riferita alla produzione biologica nella denominazione di vendita occorre che gli alimenti trasformati siano conformi alle condizioni del punto precedente ed almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. Nell'etichetta compare anche il numero di codice dell'organismo di controllo, il logo comunitario, ed in tal caso, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materia prime agricole di cui il prodotto è composto (in tal caso nello stesso campo visivo sarà indicato "Agricoltura UE"/"Agricoltura non UE"/ Agricoltura UE/non UE: in questo ultimo caso si intende che parte della materia prima è coltivata in UE e parte fuori);

Quanto ai **sistemi di controllo** (articoli 27-31), ogni Stato membro designa una o più Autorità competenti responsabili dei controlli la cui natura e frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità. In ogni caso, tutti gli operatori sono sottoposti ad una verifica almeno una volta l'anno, ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che questi operatori: non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un Paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività. L'attività può essere delegata purché l'organismo possieda l'esperienza necessaria, sia dotato di personale sufficiente e abbia le caratteristiche di imparzialità rispetto agli interessi coinvolti. Le Autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo: la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo; la competenza a concedere eccezioni. Prima di immettere i prodotti sul mercato, i produttori con metodo biologico notificano la loro attività alle Autorità competenti ed assoggettano la loro impresa al sistema di controllo. Ove sia riscontrata un'irregolarità da parte dell'Autorità di controllo, viene assicurato che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò è proporzionato alla gravità dell'irregolarità.

La normativa nazionale in materia di agricoltura biologica

Per quanto concerne la normativa nazionale, si segnala, in particolare, il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica", che – tra l'altro - ha abrogato il precedente decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (per il contenuto del suddetto decreto legislativo n. 20 del 2018, si rimanda all'apposita sezione del tema web della Camera dei deputati sulle nuove norme dei controlli sull'agricoltura biologica).

Si ricorda, inoltre che, che gli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato <u>decreto legislativo n. 220/1995</u> erano già stati abrogati dall'art. 7, comma 1 <u>della legge 28 luglio 2016 n. 154</u> (c.d. collegato agricolo), il quale, **contestualmente, ha disposto**:

- a) l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico;
- b) il rinvio ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei **i modelli** di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonchè la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del <u>decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4</u> agosto 2000. (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000);
- c) l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del**l'elenco pubblico** degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB;
- d) l'invito alle regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche ad attivare i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. E' previsto che, in mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori sono chiamati ad utilizzare il SIB.

<u>L'art. 22 della medesima legge 28 luglio 2016, n. 154,</u> prevede, inoltre, che i Comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di quelli derivanti dall'agricoltura biologica.

Si segnalano, inoltre:

a) la <u>direttiva del MIPAAF (ICQRF) n. 13318 del 3 luglio 2015</u>, in materia di misure di controllo rinforzato a carico degli operatori nel settore dell'agricoltura biologica.

Nella suddetta direttiva, in particolare, si conferma il ruolo preminente svolto dal **Dipartimento** dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel coordinamento delle attività di vigilanza nei confronti del settore biologico, con la potestà di richiedere agli organismi di controllo (OdC) misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità, al fine, in particolare, di evitare attività fraudolente. Gli organismi di controllo comunicano via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate. La suddetta direttiva chiosa ricordando che, qualora gli organismi di controllo "non applichino le misure di controllo rinforzato e non provvedano ad aggiornare la documentazione di sistema, l'ICQRF, quale Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, della legge n. 296/06, si riserva la facoltà di attivare la procedura di cui all'articolo 21-quater della legge n. 241/90, per la possibile sospensione dell'autorizzazione all'OdC, fino a che l'OdC non applichi le misure e gli adequamenti richiesti".

b) Il <u>decreto del MIPAAF del 12 marzo 2014</u> (GU n. 99 del 30/4/2014) recante "Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi <u>dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004</u> e successive modifiche ed integrazioni".

Si ricorda, inoltre, che all'inizio del 2016 il MIPAAF ha predisposto un <u>Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico</u>, che è stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016.

Da ultimo, è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2018, il <u>decreto ministeriale</u> 18 luglio 2018, che reca disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, relativi alla **produzione biologica** e all'**etichettatura dei prodotti biologici**. Il predetto decreto, che abroga e sostituisce il previgente <u>decreto n. 18354 del 27 novembre 2009</u>, contiene, in particolare, norme concernenti la produzione biologica vegetale e animale, i prodotti trasformati e la relativa etichettatura.

Le proposte di legge in materia di sviluppo della produzione agroalimentare con metodo biologico all'esame del Parlamento

E' stato approvato dall'Assemblea della Camera, l'11 dicembre 2018, il testo unificato C.290 Gadda, C.410 Cenni, C.1314 Parentela e C.1386 Golinelli, recante disposizioni per lo sviluppo e la competiività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il testo è attualmente all'esame del Senato (AS 988).

Il regolamento (UE) 2018/848

Come anticipato, è stato da ultimo approvato il <u>regolamento (UE) 2018/848 che</u> si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed abroga il suddetto <u>regolamento (CE) 834/2007</u>.

Esso si compone di 61 articoli e 6 allegati.

Il regolamento fissa i **principi della produzione biologica**, stabilisce le norme relative alla **certificazione** e all'**uso di indicazioni** riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché in materia di **controlli** aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal <u>regolamento (UE) 2017/625</u> sui controlli ufficiali (art. 1).

Esso **si applica** – ai sensi dell'art. 2 - **ai prodotti agricoli vivi** o non trasformati provenienti dall'agricoltura, **incluse l'acquacoltura** e **l'apicoltura**, elencati nell'<u>allegato I del TFUE</u>, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo.

La **produzione biologica** è un sistema di *gestione sostenibile* che si basa sui seguenti **principi generali** (art. 5):

- a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
 - b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;
- c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
- d) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
- e) garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
- f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:
 - i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
- *ii)* praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;
- *iii)* escludono l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;
- *iv*) si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;
 - g) limitare l'uso di fattori di produzione esterni;

qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:

i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;

- ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
- iii) concimi minerali a bassa solubilità;
- h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;
- i) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica la clonazione animale, l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;
 - i) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.

Tra le norme di produzione biologica, si segnala il divieto di uso di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti, o nei mangimi, o come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microorganismi o animali in produzione biologica (art. 11).

Seguono le norme di produzione **vegetale** (art. 12) e le norme di produzione **animale** (art. 14), quelle per alghe e animali di acquacoltura (art. 15), quelle per alimenti trasformati (art. 16), quelle per mangimi trasformati (art. 17) e quelle per il **vino** biologico (art. 18). Sono poi previste – tra l'altro – le misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati (art. 28) e le misure da adottare **in caso di presenza** di prodotti o sostanze non autorizzati (art. 29).

Il capo IV del regolamento (artt. 30-33) indica le norme relative all'etichettatura dei prodotti biologici. In particolare, sono prescritte le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta e la disciplina del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Il capo V del regolamento (artt. 34-36) regola la **certificazione** dei prodotti biologici, con la previsione di una certificazione sia per singoli soggetti che per gruppi di operatori (c.d. certificazione di gruppo).

Il capo VI (artt. 37-43) disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Il capo VII (artt. 44-49) regola gli scambi con i paesi terzi, mentre il capo VIII (artt. 50-53) reca disposizioni generali.

Il capo IX (artt. 54-61), infine, pone disposizioni procedurali, transitorie e finali. In particolare – come anticipato – **si abroga il** <u>regolamento (CE) n. 834/2007</u> e i riferimenti fatti al predetto regolamento vanno riportati al nuovo regolamento. Inoltre, i prodotti ottenuti in conformità dell'abrogato <u>regolamento</u>, prima del 1° gennaio 2021, possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all'esaurimento delle scorte. Il **regolamento** <u>2018/848</u>, come anticipato, **si applica** – in linea con quanto sopra - **a decorrere dal 1° gennaio 2021**.

Il nuovo sistema dei controlli sull'agricoltura biologica

Il Governo ha presentato alle Camere, nel mese di novembre 2017, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della **normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica** (atto del Governo n. 474). E' stato quindi emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2018), composto di 17 articoli.

L'Autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorità competenti in materia di controlli sanitari, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati. I compiti di controllo sono delegati dal MIPAAF a uno o più organismi di controllo - che a tal fine presentano apposita istanza - mediante il rilascio di una autorizzazione. Il Ministero agricolo vigila sugli organismi di controllo, in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 3).

In ordine ai requisiti degli **organismi di controllo**, essi sono autorizzati dal Dicastero agricolo e devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012. Nell'istanza di tali organismi accreditati - presentata per il rilascio dell'autorizzazione - devono essere indicate: la procedura di controllo standard che si intende seguire; le misure di controllo; le misure precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli operatori controllati; l'impegno dell'organismo di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze, le misure previste da un apposito decreto ministeriale, nonchè il tariffario da applicare agli operatori. Gli organismi di controllo devono possedere specifici requisiti in ordine all'idoneità morale, all'imparzialità

e all'assenza di conflitto di interessi nonchè all'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane a disposizione. Gli organismi non possono svolgere - nel settore dell'agricoltura biologica - alcuna attività diversa da quella di controllo (art. 4).

Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori controllati. Eseguono, a tal fine, **ispezioni** per accertare irregolarità e infrazioni. Ove l'irregolarità risulti sanabile è prevista l'applicazione dell'istituto della diffida. E' prevista inoltre l'istituzione presso il Ministero agricolo di una Banca dati pubblica per garantire la tracciabilità del prodotto biologico (art. 5).

In ordine agli **obblighi degli organismi di controllo**, si prevede che essi - tra l'altro - debbano comunicare al MIPAAF e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati. E' poi previsto il rifiuto di una notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore siano state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni e le stesse non siano state risolte nonchè il rifiuto di una notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità (art. 6).

Sono poi disciplinati i casi di **sospensione e revoca dell'autorizzazione**. La **sospensione** ha durata da *tre a nove mesi* e comporta per l'organismo il divieto di acquisire nuovi operatori; permane la sola facoltà di eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate. La **revoca** dell'autorizzazione è disposta - in particolare - in caso di: perdita dei requisiti da parte degli organismi di controllo; mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attività di controllo; mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione; inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autortà competente; emanazione di tre provvedimenti di sospensione; raggiungimento di un periodo comulativo di sospensione superiore a nove mesi; o - infine - altri casi previsti dall'art. 27, paragrafo 9, lettera *d*) del <u>regolamento (CE) n. 834/2007</u>, come la mancata comunicazione al MIPAAF del risultato dei controlli effettuati (art. 7).

Sono, quindi, indicate specifiche **sanzioni amministrative pecuniarie**, salvo che il fatto costituisca reato, a carico degli organismi di controllo (art. 8).

In ordine agli **obblighi degli operatori**, si prevede che essi, **prima di immettere i prodotti come biologici sul mercato**, debbano notificare l'inizio dell'attività e debbano sottoporsi al sistema di controllo. Vengono, poi, dettagliatamenti indicati gli ulteriori obblighi, tra i quali, quello, in caso di soppressione delle indicazioni, di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni (art. 9).

Sono poi previste, salvo che il fatto costituisca reato, le **sanzioni amministrative pecuniarie** relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale dei prodotti biologici (art. 10) nonchè le **sanzioni amministrative pecuniarie** a carico degli operatori (art. 11).

L'art. 12 del decreto legislativo *de quo* prevede che il **Dipartimento** per l'Ispettorato centrale della **tutela della qualità e repressione frodi** dei prodotti agroalimentari del MIPAAF sia il titolare per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e ne individua il **procedimento di applicazione**.

G li organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 22 marzo 2018) possono continuare ad operare per un periodo non superiore a 12 mesi e, almeno 6 mesi prima della scadenza di tale termine, devono presentare richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo (art. 14).

Il <u>decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220,</u> recante " *Attuazione degli articoli 8 e 9 del* <u>regolamento n. 2092/91/CEE</u> in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico", **viene** contestualmente **abrogato e** il rinvio allo stesso, fatto da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo in esame (art. 15).

Il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità e il Fondo per l'agricoltura biologica

L'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. Con le entrate derivanti dai contributi predetti è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

Con decreto da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti. Il D.M. 22 febbraio 2007 ha approvato l'elenco dei fertilizzanti.

Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita.

Il contributo del 2% è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al **capitolo di entrata 3583**, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.

Il contributo deve essere effettuato in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2000, con riferimento al fatturato annuo dei prodotti relativo all'anno precedente (D.M. 14 luglio 2000).

La tabella che segue fornisce un prospetto delle entrate - in conto competenza - del capitolo 3583 (dello stato di previsione dell'entrata) negli anni 2019-2021, così come rappresentate nel decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

(in euro)

2019	2020	2021
13.000.000	13.000.000	13.000.000

L'articolo 59 della suddetta legge n. 488 del 1999, al comma 2, dispone anche che, con le entrate derivanti dai contributi predetti sia istituito il **Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità**.

Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione (2000/C 28/02) della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Si consideri che, sulla riassegnazione al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità delle somme derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, ha inciso il divieto di riassegnazione di cui all'articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della <u>legge n. 244 del 2007</u> (legge finanziaria per il 2008).

Nel cap. **7742/pg.2 del MIPAAFT** sono quindi allocate le risorse del "**Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità** già incluse nel fondo (da ripartire) di cui all'art. 2 della <u>legge n. 244 del 2007</u>, comma 616".

La tabella che segue dà indicazione della evoluzione delle risorse che affluiscono, **nel triennio 2019-2021 - in conto competenza**, al capitolo 7742, pg.2/MIPAAFT, sempre in base al decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2019.

(in euro)

п

2019	2020	2021
4.957.727	4.957.727	4.957.727

Si consideri, infine, che il citato articolo 59 (comma 5) della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis (si tratta dell'ulteriore Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, per il quale non risultano stanziate ulteriori risorse, rispetto a quelle sopra indicate, nel triennio 2019-2021) e alla realizzazione dei programmi di cui al articolo 59. L'ultima relazione risulta trasmessa alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, il 7 settembre 2016 (DOC. CLXXVI, n. 2).

Da ultimo, la **legge di bilancio 2020** (<u>legge n. 160 del 2019</u>) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un fondo denominato **Fondo per l'agricoltura biologica**, con una dotazione pari a **4 milioni di euro** per il 2020 e a **5 milioni di euro** annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a **ridotto impatto ambientale** e per la promozione di filiere e distretti di **agricoltura biologica**, e di ogni attività a queste connesse (art. 1, comma 522).

Il sistema nazionale dei controlli ufficiali a tutela dei prodotti agroalimentari e contrasto alla contraffazione

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), deputato a svolgere i controlli per la tutela della qualità merceologica, la genuinità dei prodotti e la loro identità, con diversi Uffici territoriali, sedi distaccate, e laboratori di analisi.

Nel corso dei controlli vengono controllate:

- la conformità dei processi produttivi;
- la regolare tenuta della documentazione ufficiale;
- la correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell'etichetta.

La programmazione dell'attività di controllo si basa su una valutazione dell'analisi di rischio basata su: l'importanza socio-economica del settore; il numero di operatori ed il volume delle produzioni; le caratteristiche strutturali ed organizzative della filiera; le criticità riscontrate e gli illeciti storicamente accertati; la situazione congiunturale del settore e gli andamenti del mercato.

In base alla nuova normativa prevista dal <u>regolamento (UE) n. 1151/2012</u> è, ad oggi, possibile attivare una protezione ex officio da parte di ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche. L'ICQRF rappresenta l'Autorità nazionale delegata a far valere tale protezione, potendo adottare le misure preventive previste dall'art. 13, par. 3, del predetto <u>regolamento (UE) n. 1151/2012</u>.

Alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si trovava - fino al 2016 - il Corpo forestale dello Stato, allora forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale ed agroalimentare. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (si vedano in particolare gli artt. 7 e 20), il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito, dal 2017, nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto. L'Arma dei carabinieri è stata quindi organizzata - a tal fine - in un Comando unità per la tutela forestale,

ambientale e agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), ai sensi dell'art. 8, del citato <u>decreto legislativo n. 177 del 2016</u>, che - tra l'altro - dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera anche il Reparto **Pesca Marittima** del Corpo delle Capitanerie di Porto (RPM), con compiti di vigilanza sulle attività di pesca marittima, dell'acquacoltura, di salvaguardia delle specie ittiche protette e di controllo sulle merci e derrate provenienti da altri Paesi ed in arrivo presso i porti italiani.

Presso il **Ministero della salute**, svolgono compiti di vigilanza e controlli il Dipartimento per la sanità pubblica, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, l'Istituto superiore di sanità, nonché il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), mentre a livello territoriale operano i posti di Ispezione frontaliera, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (U.S.M.A.F.) nonché gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C).

Presso il **Ministero dell'economia e delle finanze** operano la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane.

Le **regioni** partecipano all'attività di controllo attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL) e gli Istituti zooprofilattivi sperimentali (IZS). Nella regione Piemonte sono istituiti i servizi antisofistificazione sul vino, facenti capo alle **province.**

Il <u>decreto-legge n. 91 del 2014</u> (<u>legge n. 116 del 2014</u>), all'art. 1, commi 1 e 2, ha previsto che si assicuri l'**esercizio unitario dell'attività ispettiva** nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza. Al fine, quindi, di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo, è stato istituito presso il MIPAAF, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno (<u>decreto ministeriale 22 luglio 2015</u>), il **registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole**.

Il medesimo art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione (comma 3). Si dispone, infine, che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (comma 4).

Si ricorda poi che i prodotti italiani sono oggetto di numerosissimi casi di **contraffazione**, consistenti, prevalentemente nella commercializzazione di prodotti non italiani con l'utilizzo di nomi, parole, immagini che richiamano l'Italia inducendo quindi in maniera ingannevole a credere che si tratti di prodotti italiani. In materia di **lotta alla contraffazione** nella XVI legislatura è stata approvata una norma (art. 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009) che ha introdotto nel codice penale **l'art. 517-quater**, che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro **chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari** ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto.

Misure di contrasto alla contraffazione di prodotti DOP, quali nello specifico la mozzarella di bufala campana, sono contenute nel citato <u>D.L. n. 91/2014</u> (all'articolo 4, commi 1-7).

In particolare, le disposizioni prevedono che la produzione della "Mozzarella di Bufala Campana" DOP debba avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di bufala campana. Si dispone, inoltre, in ordine alla **tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino,** introducendo sanzioni amministrative per chi viola i predetti obblighi, salva l'applicazione delle norme penali vigenti.

A tale proposito, si ricorda che - nella scorsa legislatura - la Camera dei deputati ha nuovamente istituito, nell'intento di proseguire il lavoro istruttorio svolto nel corso della XVI Legislatura, una **Commissione**

monocamerale d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Doc. XXII, nn. 5-6-7-11-A), la quale si è insediata il 14 maggio 2014. L'ultima seduta della Commissione si è tenuta il 17 gennaio 2018, nella quale si è deliberato sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione stessa, dopo aver approvato, nella seduta del 19 dicembre 2017, la relazione conclusiva sull'attività della Commissione.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (<u>legge n. 145 del 2018</u>) ha previsto l'introduzione di **misure per il** rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (art.1, commi 669-671), consistenti:

- a) nell'autorizzazione all'assunzione di un numero di **57 unità** di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020:
- b) nella possibilità per il **personale dell'ICQRF** di poter richiedere talune indennità (in particolare quella di **missione**);
- c) nella previsione che le **somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni** derivanti dalle violazioni del <u>regolamento (UE) 1169/2011</u> siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura sarà definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la quale non potrà, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale.

Si ricorda, infine, che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Mipaaft (ICQRF) presenta annualmente una **Relazione** sull'attività svolta: l'ultimo *Report* è stato pubblicato a febbraio 2019 e riguarda <u>l'attività condotta nell'anno 2018.</u>